

STATUTO

L'ADDETTO AL SERVIZIO

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art.1- E' costituita un'associazione senza scopo di lucro e con finalità di promozione sociale denominata "Capire la musica ETS -APS".

Art.2 – L'Associazione ha sede in Bertinoro (FC), alla piazza Ermete Novelli n. 4 e ha sede operativa in Ravenna, via Tombesi dall'Ova n. 13.

Il trasferimento della sede, nell'ambito del medesimo Comune di Bertinoro (FC), può aver luogo con decisione assunta dall'assemblea degli associati.

Art.3 – L'Associazione si prefigge lo scopo di valorizzare, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, la cultura della musica anche tra le categorie di giovani che tradizionalmente non frequentano i concerti e si propone di supportare e diffondere la musica anche nei piccoli centri solitamente esclusi dai circuiti della musica classica e di perseguire con la musica i valori della cultura, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura musicale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

L'associazione si propone di in concreto di svolgere la propria attività valorizzando e promuovendo progetti ed idee per lo sviluppo della cultura musicale, valorizzando i talenti e le competenze, diffondendo la cultura musicale, valorizzando le tradizioni locali, rafforzando la cultura della musica come arte.

L'Associazione è apartitica, apolitica, senza fini religiosi e non persegue scopi di lucro bensì esclusivamente finalità di promozione sociale conformemente al D.lgs 117/2017.

L'Associazione si fa altresì promotrice delle proprie attività presso gli Enti Pubblici e privati sul territorio Nazionale ed Estero con la volontà di instaurare costanti rapporti di collaborazione anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti e/o enti pubblici e/o privati.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Per lo svolgimento dell'attività l'Associazione nell'ambito del settore della promozione sociale potrà ricevere apporti e contributi da parte dell'Amministratore Centrale dello Stato e di altri Enti Pubblici.

L'Associazione svolge la propria attività mediante il ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati così come individuati e disciplinati dagli artt. 17 e 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.4 – L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla Legge.

ADESIONE

Art.5 Possono far parte dell'associazione "Capire la musica" le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori: si considerano soci fondatori i soci, ordinari e sostenitori, intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) Soci Ordinari: coloro che, riconoscendo valide le finalità dell'Associazione, chiedono di aderirvi sono ammessi dal consiglio Direttivo;
- c) Soci Sostenitori: sono le persone, gli enti del Terzo settore e gli enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, che integrano la quota associativa versando a favore delle iniziative dell'Associazione contributi di varia natura;
- d) Soci Onorari: sono le persone che si siano distinte, in Italia e all'Estero, in campo musicale, culturale e sociale riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, secondo un ordinamento democratico.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. L'esercizio di voto degli associati minorenni deve essere attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art.6- L'iscrizione alla associazione avverrà su richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, che delibererà sulla stessa o sul suo rigetto che dovrà essere motivato e comunicato al richiedente, che potrà chiedere il riesame della decisione.

L'iscrizione a socio presuppone la completa accettazione del presente Statuto ed il pagamento della quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ai soci verrà fornita una tessera dell'Associazione da rinnovare annualmente entro il mese di marzo contestualmente al pagamento della quota sociale.

In base a delibera del Consiglio Direttivo possono essere ammessi all'Associazione come soci le persone fisiche, gli enti del Terzo settore e gli enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, italiani o stranieri, che ne facciano domanda per iscritto.

La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

La quota associativa è intrasmissibile, neppure per successione.

L'assemblea potrà decidere l'esclusione da qualsiasi categoria di socio se l'iscritto non osserverà le disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti o le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, se sarà moroso nel pagamento delle quote sociali da oltre

sei mesi, se danneggerà moralmente o materialmente il buon nome dell'Associazione con fatti o atti descritti nella delibera di esclusione.

Art.7 – Per esercitare i diritti di socio, è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizione destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.

I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, provvederà ad aggiornare anno per anno l'ammontare della quota sociale con apposita delibera.

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita degli associati. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art.8 – La qualità di socio si perde per:

- a) Recesso
- b) Morosità di cui all'art.6, 8° comma del presente Statuto;
- c) Esclusione di cui all'art.6, 8° comma del presente statuto;
- d) Morte.

L'apertura di uno dei procedimenti di esclusione di cui alle lettere b), c); del presente articolo deve essere notificata all'interessato.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza annuale.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ORGANIZZAZIONE

Art.9 – Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci,
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il Vice Presidente;
- d) Organo di controllo
- e) Il revisore Contabile.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'ASSEMBLEA

Art.10 – L'assemblea generale rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, i quali ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o altrove, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Gli enti del Terzo settore e gli enti senza scopo di lucro possono farsi rappresentare anche mediante delega rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori.

La convocazione dell'assemblea avverrà mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o fax.

La comunicazione deve essere inviata agli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella convocazione, oltre all'elenco delle materie da trattare, vanno indicati la data il luogo e l'ora in cui si terrà l'adunanza in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione che però non può tenersi nello stesso giorno.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Art.11 – L'assemblea dei soci delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sui regolamenti, sulla nomina e gli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

Delibera, inoltre su:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;

- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati.

L'assemblea dei soci delibera altresì sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione, nonché sulle materie deferite alla sua competenza dalle leggi vigenti.

Art.12 – Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche tra non soci e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto oppure per lista.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art.13 – L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione salvo quanto di seguito disposto.

Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.

Le modifiche al presente statuto sono decise dall'assemblea con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'associazione non potrà trasformarsi in società.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14 – Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, si compone di un massimo di 9 (nove) membri.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo potrà essere aumentato su proposta dello stesso da deliberarsi e ratificarsi in sede di assemblea, ma dovrà risultare sempre di numero dispari.

I membri del Consiglio direttivo devono essere scelti fra gli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, decade l'intero consiglio.

Nel caso che i soci siano enti del Terzo settore e enti senza scopo di lucro, questi potranno indicare un loro rappresentante per l'elezione in Consiglio da sottoporre all'assemblea.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge al suo interno le seguenti cariche:

- a) Presidente
- b) Vice Presidente
- c) Segretario

In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un consigliere, per dimissioni o altro motivo, questi verrà sostituito dal socio che alle ultime votazioni sia risultato il primo dei non eletti.

In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente e in mancanza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

Al Segretario possono essere attribuite anche le funzioni di tesoreria.

Art. 15 – Al Consiglio direttivo compete :

- a) Esplicare le azioni necessarie per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per conseguire, nel limite dello statuto, gli scopi dell'Associazione, nulla escluso o eccettuato. A titolo esemplificativo e non esaustivo al Consiglio compete:
 - Provvedere alla gestione dell'Associazione in tutte le sue attività anche mediante la costituzione di specifici gruppi di lavoro;
 - Eseguire le deliberazioni dell'assemblea direttamente o per mezzo di speciali comitati;
 - Delegare soci ad uffici particolari nell'ambito interno dell'Associazione;
 - Stabilire la quota di iscrizione ed i contributi ordinari e straordinari a carico dei soci
 - Provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale, sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal tesoriere assumendone la responsabilità;
 - Nominare rappresentanti o delegati presso altri organismi o enti dando ai medesimi direttive sull'opera da svolgere;
 - Redigere eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 16 – Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o di un suo incaricato. Le riunioni potranno altresì essere effettuate su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio il Revisore dei Conti, se nominato, i membri di eventuali Comitati Consuntivi se esistenti e altre persone esperte nelle materie sulle quali occorre deliberare.

Il Consiglio è in numero legale per deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le votazioni saranno segrete ogni qualvolta si tratti di persone o quando tre consiglieri ne facciano richiesta.

Di ogni riunione viene redatto verbale e sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.17 – Sarà considerato dimissionario il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Art.18 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, se nominato.

Il legale rappresentante può conferire a singoli consiglieri ed anche ad estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti e categorie di atti.

Il Presidente è garante della corretta applicazione dello Statuto. Egli inoltre sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assoluta urgenza adotta d'intesa con il segretario le opportune deliberazioni, sottoponendole appena possibile alla ratifica del direttivo.

Art.19 – In caso di indisponibilità permanente del Presidente per dimissioni o altro motivo, il Consiglio Direttivo, reintegrato nella sua composizione, provvederà ad eleggere il nuovo Presidente. A tale adempimento è facoltativo soprassedere se dal momento della indisponibilità del Presidente a quello della decadenza del suo mandato manchino 90 giorni o meno.

La scadenza del mandato del Presidente eletto in surrogazione sarà in ogni caso la stessa di quello del suo predecessore.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE CONTABILE

Art.20 – L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere obbligatoriamente nominato quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui di cui all'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n.117/2017.

Il Revisore legale dei conti, o una società di revisione legale, deve essere obbligatoriamente nominato quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017.

L'assemblea determina il compenso spettante al Revisore per l'intera durata dell'incarico. Il Revisore è rieleggibile.

Art.21 – Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio, ad esclusione del compenso dovuto all'organo di revisione ove nominato. Spetta al Consiglio Direttivo fissare i limiti e le condizioni dei rimborsi spese.

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO ANNUALE D'ESERCIZIO

Art.22 – L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto annuale economico e finanziario dell'Associazione comprende l'esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso un'eventuale separata relazione a questo allegata.

Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa, con obbligo di utilizzare la modulistica definita con il decreto ministeriale 05.03.2020 n. 39 e l'obbligo di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017.

Il rendiconto di cassa dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, deve essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee dei soci.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le attività di cui all'art.3 del presente Statuto, con i vincoli di divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

BILANCIO PREVENTIVO

Art.23 – Entro il trenta di ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo redige e approva il Bilancio Preventivo. Prima dell'approvazione, il progetto di bilancio preventivo verrà trasmesso ai soci sostenitori, ai Sindaci revisori ed al Revisore contabile se nominati, i quali potranno esaminarlo in riunioni separate o collegiali, con la possibilità di chiedere al Consiglio direttivo chiarimenti e formulare osservazioni.

Il consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci entro il trenta novembre per sottoporre alla sua approvazione il bilancio preventivo.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE



Art.24 –Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.

Le entrate sono costituite: dalla quota di iscrizione se prevista, dalle quote associative annuali ordinarie e straordinarie, da contributi pubblici e privati, dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai soci sostenitori, da ogni altro introito o contributo derivante da ogni altro tipo di attività che il Consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio sociale è amministrato dal Consiglio Direttivo in conformità ai bilanci di previsione ed in rapporto alle necessità organizzative dell'Associazione.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale saranno oggetto di deliberazione da parte di un'assemblea straordinaria appositamente convocata. Per la validità di tale deliberazione sarà necessario la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati ed il voto favorevole di almeno metà dei presenti.

Il patrimonio sociale dovrà comunque essere destinato a favore di altro Ente del terzo settore la cui individuazione spetterà all'assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

La devoluzione sarà efficace solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente.

Art.25 – Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si fa espresso richiamo al Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) e norme collegate e discendenti.

